

CONVENZIONE SEGRETA DEL GENNAIO 1859

Convenzione segreta e destinata a rimanere sempre segreta tra le LL. MM. il Re di Sardegna e l'Imperatore dei Francesi.

Gennaio 1859

Lo stato critico dell'Italia essendo tale da far prevedere complicazioni che potrebbero dare al Piemonte ragioni legittime d'invocare l'appoggio della Francia, l'Imperatore dei Francesi e il Re di Sardegna hanno deciso di concertarsi in anticipo in previsione delle dette eventualità, e dopo averne deliberato, hanno convenuto gli articoli seguenti:

ART. 1. — Nel caso che in seguito ad un atto aggressivo dell'Austria la guerra venisse a scoppiare fra il Re di Sardegna e S. M. l'Imperatore d'Austria, un'Alleanza Offensiva e Difensiva sarà conclusa fra S. M. l'Imperatore dei Francesi e S. M. il Re di Sardegna.

ART. 2. — Lo scopo dell'alleanza sarà di liberare l'Italia dall'occupazione austriaca, di soddisfare i voti delle popolazioni e di prevenire il ritorno di complicazioni che potrebbero dar luogo alla guerra e che mettono incessantemente in pericolo la tranquillità dell'Europa, costituendo, se l'esito della guerra lo permette, un Regno dell'Alta Italia di undici milioni d'abitanti circa.

ART. 3. — In nome dello stesso principio il Ducato di Savoia e la Provincia di Nizza saranno riuniti alla Francia.

ART. 4. — Quale sia per essere il corso degli avvenimenti ai quali la guerra potrà dar luogo, è stipulato espressamente, nell'interesse della Religione Cattolica, che la Sovranità del Papa sarà mantenuta.

ART. 5. — Le spese della guerra saranno sopportate dal Regno dell'Alta Italia.

ART. 6. — Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non accogliere alcuna apertura nè alcuna proposta mirante alla cessazione delle ostilità senza averne preventivamente deliberato in comune.

Fatto in duplice originale a Torino il 12 dicembre 1858 e a Parigi il 16 dicembre 1858.

Convenzione militare.

.....

ART. 1. — Le forze degli Alleati in Italia saranno portate a circa 300.000 uomini e cioè: 200.000 Francesi, 100.000 Sardi. Una flotta nell'Adriatico asseconderà le operazioni dell'Armata di terra.

ART. 2. — Le Provincie italiane, successivamente occupate dalle forze alleate, saranno dichiarate in istato d'assedio. I poteri pubblici saranno costituiti da S. M. il Re di Sardegna e funzioneranno in suo nome.

.....

Convenzione finanziaria

.....

ART. 1. — Tutte le spese della guerra in Italia saranno rimborsate alla Francia mediante annualità equivalenti al decimo delle entrate di ogni natura percepite nel nuovo Regno dell'Alta Italia.

.....

ART. 3. — Il prodotto delle imposte di guerra prelevate dalle autorità nelle Provincie occupate sarà diviso in due parti eguali; l'una sarà versata nelle casse dell'Esercito francese e conterà in deduzione delle spese di guerra, l'altra sarà consacrata ai bisogni del Paese e alle spese dell'Esercito sardo. Commissari francesi constateranno l'esecuzione di queste stipulazioni.

.....

[Orig. fr.: *Carteggio Cavour-Nigra*, vol. I, *Appendice*; VALSECCHI, *op. cit.*, pagg. 342-347.]